

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 DEL 12
OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN QUALITA' DI
COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

INDICE

PARAGRAFO 1	5
1.1 TERRITORI AMMISSIBILI	5
PARAGRAFO 2	6
2.1 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA	6
2.2 REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA	
PARAGRAFO 3	
3.1 Interventi finanziabili	
3.2 REGOLE GENERALI IN MERITO ALLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E DEI RELATIVI COSTI DI RIPRISTINO E/O RIACQUISTO, AL CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE, AL REGIME DI AIUTO E ALLA SCELTA DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI	11
3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata	
3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile	
3.2.3 Calcolo dell'I.V.A	
3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa	
3.2.6 Attestazioni SOA e avvalimento	
PARAGRAFO 4	15
4.1 INTERVENTI VOLTI A RISTABILIRE LA PIENA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI PER L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA 4.1.1 Voci di spesa ammissibili	18
4.1.2 Definizioni	
4.1.3 Criteri per quantilicare i danni agli immobili	
4.1.3.2 Incrementi dei costi convenzionali	
4.1.3.3 Riduzioni dei costi convenzionali	
4.1.4 Costo ammissibile	
4.1.5 Costo effettivamente ammesso	
4.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile	
4.1.7 Termine di esecuzione degli interventi4.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
. ,	
PARAGRAFO 5	37
5.1 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIACQUISTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI E DELLE INFRASTRUTTURE	
5.1.2 Voci di spesa ammissibili	
5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali	30 28
5.1.4 Costo ammissibile	38
5.1.5 Costo effettivamente ammesso	
5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile	
5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi	40
5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	40
PARAGRAFO 6	42
6.1 INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O RIACQUISTO DELLE SCORTE DANNEGGIATE O DISTRUTTE	42
6.1.1 Definizioni	42
6.1.2 voci di spesa ammissibili	
6.1.3 Criteri per quantificare i danni alle scorte	
6.1.4 Costo ammissibile	
6.1.5 Costo effettivamente ammesso	
6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile	
6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
5.11.5 2 556.11011GZIO110 1101110GG por la procontaziono dolla dollidiad	7/

PARAGRAFO 7	48
7.1 INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA	
7.1.1 Definizioni	_
7.2 DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA	
7.2.1 Voci di spesa ariimissibili	
7.2.3 Costo ammissibile	
7.2.4 Costo effettivamente ammesso	52
7.2.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile	52
7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi	
7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
7.3 DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA O NUOVA LOCALIZZAZIONE	
7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione definitiva	
7.3.3 Costo ammissibile	
7.3.4 Costo effettivamente ammesso	
7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile	
7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi	
7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
PARAGRAFO 8	61
8.1 INTERVENTI DI RISTORO DEI DANNI ECONOMICI AI PRODOTTI	61
8.1.1 Definizioni	
8.1.2 Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti	
8.1.3 Costo ammissibile	
8.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile	
8.1.6 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
PARAGRAFO 9	
9.1 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
9.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
PARAGRAFO 10	
10.1 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ ED ESAME DELLE DOMANDE	
10.1.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande	
10.1.3 Esame delle domande	66
10.1.4 Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile	
10.1.5 Concessione del contributo	
10.1.6 Comunicazione relativa alla concessione del contributo 10.1.7 Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibi	
domanda e/o al diniego del contributodomanda e/o al diniego del contributo	uena 67
PARAGRAFO 11	
11.1 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI	
11.1.1 Regola generale	
11.1.2 Presentazione della richiesta di pagamento	
11.1.3 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento	
11.1.4 Documentazione di spesa	
11.1.5 Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari	
11.1.6 Esame della richiesta e della documentazione di spesa11.1.7 Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile	
PARAGRAFO 12	
12.1 OBBLIGHI CARICO DEI BENEFICIARI	
PARAGRAFO 13	
13.1 CONTROLLI	
PARAGRAFO 14	80

80 81
81
81
81
81

PARAGRAFO 1

1.1 Territori ammissibili

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente n. 57 del 12 ottobre 2012 (di seguito "Ordinanza"):

a) <u>per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell'art. 1, comma 1</u> <u>dell'ordinanza, si intendono</u> i territori compresi nei seguenti Comuni:

	Boretto
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Brescello
	Campagnola Emilia;
	Correggio;
	• Fabbrico
	Gualtieri
	Guastalla
	 Luzzara
	Novellara
	Reggiolo
	Rio Saliceto
	• Rolo
	San Martino in Rio
	Bastiglia
	 Bomporto
	Campogalliano
	 Camposanto
	• Carpi
	Castelfranco Emilia
	• Cavezzo
	Concordia sulla Secchia
PROVINCIA DI MODENA	Finale Emilia
T NOVINGIA DI MODENA	Medolla
	Mirandola
	 Nonantola
	Novi di Modena
	 Ravarino
	San Felice sul Panaro
	San Possidonio
	San Prospero
	Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato
	Baricella

	-
	Bentivoglio
	Castello d'Argile
	 Castelmaggiore
	Crevalcore
	Galliera
	 Malalbergo
	Minerbio
	Molinella
	Pieve di Cento
	Sala Bolognese
	San Giorgio di Piano
	San Giovanni in Persiceto
	San Pietro in Casale
	Sant'Agata Bolognese
	Argenta
	 Bondeno
	• Cento
	 Ferrara
PROVINCIA DI FERRARA	 Mirabello
	Poggio Renatico
	 Sant'Agostino
	Vigarano Mainarda
<u> </u>	

L'elenco dei Comuni potrà subire aggiornamenti qualora eventuali provvedimenti normativi dovessero prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione del D.L. 74/2012.

b) per territori di altri comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza si intendono i territori non ricompresi nell'elenco dei Comuni sopra riportato ove hanno sede o unità locale le imprese che dimostrino di avere subito un danno a causa degli eventi sismici.

PARAGRAFO 2

2.1 Soggetti che possono presentare la domanda

Ai sensi dell'Ordinanza possono presentare la domanda di contributo:

a) <u>le imprese, appartenenti a tutti i settori</u> (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la

definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera a) delle presenti linee guida e che al momento del sisma esercitavano l'attività negli immobili danneggiati o distrutti o erano titolari, dei beni e/o prodotti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 o che, comunque, a causa del sisma e al fine di dare continuità all'attività di impresa, delocalizzano temporaneamente l'attività o localizzano la stessa in un nuovo sito;

b) <u>le imprese appartenenti a tutti i settori</u> (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, <u>aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera b) delle presenti linee guida</u>, qualora dimostrino l'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.



Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla dimensione, che eserciti un'attività economica.

- c) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, e comunque i soggetti diversi dalle imprese sopra indicate, che detengano, in base a qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento vigente, la disponibilità degli immobili, dei beni e/o prodotti danneggiati o distrutti dal sisma e che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido o in virtù di un diritto reale di garanzia sono tenuti a sostenere l'intervento di riparazione, ripristino e/ riacquisto.
- d) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili sedi di attività di impresa.

2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese che presentano domanda di contributo devono, al momento della sua presentazione e a pena di non ammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti:

- **a)** essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- **d)** rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
- Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.

In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente paragrafo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

PARAGRAFO 3

3.1 Interventi finanziabili

Sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il recupero a fini produttivi degli immobili.

In particolare sono finanziabili:

- a) gli interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all'attività dell'impresa, distrutti o danneggiati dal sisma:
- **b)** la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti, infrastrutture e macchinari, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa;
- c) la ricostituzione delle scorte e dei prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa;
- **d)** gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate dal sisma:
- e) il ristoro dei danni economici subiti dai prodotti.



NOTA BENE

<u>Di seguito, si enumerano di seguito tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente agli interventi previsti nell'ordinanza:</u>

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI

- le imprese, i liberi professionisti, gli studi professionali/, le associazioni professionali proprietari dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici;
- le imprese, i professionisti, gli studi e le associazioni profesionali che erano in disponibilità, in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento (ad esempio: LOCAZIONE E COMODATO D'USO), dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici e che in base al suddetto titolo giuridico sono tenuti a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;
- i proprietari persone fisiche o giuridiche dell'immobile in cui era svolta, al momento degli eventi sismici, l'attività di impresa da parte di un altro soggetto che disponeva di tale immobile in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento e che, in base al suddetto titolo giuridico non è tenuto a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;
- i proprietari persone fisiche o giuridiche dell'immobile danneggiato o distrutto, che, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi;
- i proprietari persone fisiche o giuridiche degli immobili che, alla data degli eventi sismici, risultavano ancora in fase di costruzione.
- i proprietari persone fisiche o giuridiche degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa;
- i soggetti persone fisiche o giuridiche che, alla data degli eventi sismici, avevano la disponibilità degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa e che sono titolati a realizzare gli interventi;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici utilizzavano i beni danneggiati o distrutti;

INTERVENTI RELATIVI ALLE SCORTE

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici, erano titolari delle scorte danneggiate o distrutte;

INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici esercitavano l'attività nell'immobile danneggiato o distrutto e che avevano la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento;

INTERVENTI RELATIVI AI PRODOTTI DOP/IGP

le imprese titolari dei prodotti o i soggetti tenuti, in base ad un contratto o ad altro titolo giuridico, alla loro custodia.

3.2 Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi costi di ripristino e/o riacquisto, al contributo massimo concedibile, al regime di aiuto e alla scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata

In relazione a ciascun intervento previsto dovrà essere prodotta una **perizia giurata** che dovrà comprovare e documentare, anche attraverso planimetrie e fotografie:

- la tipologia dei beni danneggiati, distrutti o inutilizzabili a causa degli eventi sismici;
- l'esatta ubicazione dei beni danneggiati o distrutti o comunque non utilizzabili a causa degli eventi sismici;
- la tipologia e la quantificazione del danno nonché dei relativi costi di riacquisto e/o ripristino dello stesso;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici;
- la stretta correlazione tra il progetto di ripristino o di riacquisto e il riavvio dell'attività di impresa.

La quantificazione del danno e dei relativi costi, da comprovare con la perizia giurata:

è condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi previsti dalla ordinanza n.
 57 del 12 ottobre 2012 nonché per l'ottenimento di altre agevolazioni e altre forme di

incentivo previsti da diversi e ulteriori provvedimenti predisposti dal Commissario, dalla Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche;

 è presupposto necessario per l'ottenimento di ogni forma di aiuto concessa ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



Per perizia giurata si intende la perizia che, oltre che alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal professionista dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

Con riferimento ai danni relativi agli immobili, le perizie giurate dovranno essere redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del Decreto Legge 74/2012.

3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile

Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell'ordinanza e per ciascuna tipologia di danno non potrà, in nessun caso, superare l'importo massimo dell'80% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi tenuto conto di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario al ripristino, al riacquisto e/o al ristoro dei beni danneggiati per effetto degli eventi sismici o, comunque, necessario a consentire il riavvio o la prosecuzione dell'attività di impresa, potrà trovare copertura per effetto della somma dei suddetti contributi e risarcimenti e dell'indennizzo assicurativo.

3.2.3 Calcolo dell'I.V.A.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi sulle spese ammesse al netto dell'I.V.A, salvo i casi in cui venga dimostrato che, in relazione alle suddette spese, l'I.V.A. rappresenta un costo in quanto non detraibile.

3.2.4 Regime di aiuto

I contributi di cui all'ordinanza saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa

Al fine di consentire gli opportuni controlli relativi al tentativo di infiltrazione mafiosa, le domande di contributo dovranno contenere l'indicazione delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Le suddette imprese, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 5 bis del D. L. n. 74/2012, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 122/2012 e nell'Ordinanza n. 63 del 25/10/2012 del Commissario delegato:

- dovranno essere iscritte o avere presentato domanda di iscrizione negli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi sismici;
- non dovranno essere incorrere nelle cause di divieto, sospensione e/o decadenza previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

3.2.6 Attestazioni SOA e avvalimento

Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di

attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture' in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

E' consentito il ricorso all'istituto dell'**avvalimento** ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. **In tale caso**:

- l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
- **l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori**, dovrà fornire al beneficiario che è obbligato a conservare tale documentazione -, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria:
- b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali per ottenere l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente lettera b), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il beneficiario e verso l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi

obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori.

PARAGRAFO 4

4.1 interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa

INTERVENTI RELATIVI A CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi relativi agli immobili:

- a) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;
- b) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;
- c) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato:
- il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone;
- o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza;
- oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri);
- d) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato:

- il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali;
- o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;
- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;
- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri);

e) la demolizione e la ricostruzione degli immobili:

- che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali superiori al 30% della superficie, nello stesso sito dove era posto l'immobile distrutto;
- che presentano un danneggiamento superiore al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;
- danneggiamento non riconducibile alla casistica delle precedenti lettere a), b), d) e) ed f) e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio. In questo caso, il tecnico progettista dovrà sottoporre il progetto corredato delle motivazioni che inducono a demolire, smaltire e ricostruire, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente, che stabilirà, in via definitiva avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDUCIBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI DI PREGIO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi:

a) il ripristino con miglioramento sismico degli immobili che hanno subito danni e presentano una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e non finanziati con la predetta ordinanza;

- b) la riparazione con rafforzamento locale e il ripristino con miglioramento sismico degli immobili interessati da danni riconducibili ai livelli B e C disciplinati nell'ordinanza Commissariale n. 29/2012 e non finanziati con la predetta ordinanza;
- c) la demolizione, lo smaltimento e la ricostruzione degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1



NOTA BENE

Per quanto riguarda gli interventi di demolizione, smaltimento e ricostruzione degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1, le relative domande potranno essere presentate successivamente alla emanazione delle apposite ordinanze commissariali che stabiliranno i relativi costi convenzionali.



NOTA BENE

Gli interventi sugli immobili devono essere oggetto di specifico titolo abilitativo, ai fini edilizi ed urbanistici, previsto dalla normativa vigente.

Non sono finanziabili gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

Relativamente agli interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali in genere è finanziabile la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012, nel caso in cui le stalle, fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici.

Qualora un'unità produttiva sia localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, gli interventi sull'immobile non potranno essere finanziati ai sensi dell'ordinanza ma esclusivamente agevolati sulla base di altre ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

4.1.1 Voci di spesa ammissibili

In relazione agli interventi indicati nel precedente paragrafo 4.1 saranno ammesse le seguenti voci di spesa:

IMMOBILI E CAPANNONI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Sono ammesse le voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006" oppure quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima.

FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE

Sono ammesse le voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006" - oppure quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima. Sono inoltre ammesse, qualora non contemplate nella suddetta Delibera, le voci di spesa previste dallo specifico "prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1834/2007, recante "Prezzario e quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della delibera medesima.

4.1.2 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- per immobili si intendono in generale gli edifici comprensivi dei necessari
 impianti elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione;
- per immobili destinati all'esercizio di un'attività di impresa si intendono gli edifici o l'insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate al comma 1, dell'articolo 1 dell'ordinanza ed agibili alla data del 20 maggio 2012;
- per immobili destinati ad attività agricole si intendono le stalle dei bovini e le
 porcilaie di cui alle tabelle D ed E ed F allegate all'ordinanza, i fienili, i fabbricati rurali;
- per stalla per bovini si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione di impianti specifici quali mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione;
- per porcilaia per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso si intende l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;
- per porcilaia per le fasi di maternità e svezzamento si intende l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;
- per immobile destinato ad ufficio, ad attività commerciale, artigianale,
 alberghiera, agrituristica si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento;
- per immobili ad uso abitativo, strumentali e/o accessori agli immobili sede di attività di impresa o professionale si intendono gli immobili comprensivi di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento destinati ad uso residenziale che costituiscono pertinenze degli immobili destinati ad attività di impresa o professionale o che, comunque, siano in questi inseriti o a questi collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.
- per interventi di riparazione con rafforzamento locale si intendono in generale, gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura e che interessano porzioni limitate della costruzione. e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti dell'immobile (D.M. 14 gennaio 2008);

 per interventi di ripristino con miglioramento sismico si intendono quegli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza precedenti all'evento sismico, e ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti.

4.1.3 Criteri per quantificare i danni agli immobili

Per quantificare i danni subiti dagli immobili si dovrà tenere conto dei costi convenzionali indicati nelle Tabelle A, B, C D, E ed F allegate all'ordinanza.

4.1.3.1 Costi convenzionali

I **costi convenzionali** indicati nelle tabelle sopra indicate:

- sono stabiliti con riferimento:
- a ciascun livello di danno subito;
- al tipo di intervento da realizzare;
- alle caratteristiche dell'immobile;
- sono determinati in rapporto alle varie classi di superficie netta in mq dell'immobile dove si svolgono le attività di impresa.

INTERVENTI RELATIVI, AI CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

<u>Con riferimento agli immobili a destinazione produttiva</u>, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

 per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A, lettera a) allegata all'ordinanza;

- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella A, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

 per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in calce alla Tabella A allegata all'Ordinanza.

STALLE PER BOVINI

<u>Con riferimento agli immobili destinati a stalle per bovini</u> i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella D, lettera a) allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- per gli ecentuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella D, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003

L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera d)** allegata all'Ordinanza:

- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera e)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in calce alla Tabella D allegata all'Ordinanza.

PORCILAIE PER LE FASI DI GESTAZIONE, RIMONTA, ACCRESCIMENTO E INGRASSO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera a) allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera b) allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà

tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera c)** allegata all'Ordinanza;

- per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella E, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera e)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in calce alla Tabella E allegata all'Ordinanza.

PORCILAIE PER LE FASI DI MATERNITA' E SVEZZAMENTO

<u>Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento</u>, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mg sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella F, lettera a) allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera b)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella F, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L)

(dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

 per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in calce alla Tabella F allegata all'Ordinanza.

SUPERFICIE NETTA MASSIMA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata; tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva.

In ogni caso ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta non ricomprende l'eventuale maggiorazione fino al 20% della superficie utile eventualmente prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDUCIBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI DI PREGIO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Con riferimento agli immobili destinati ad uffici, a residenze pertinenziali alle attività produttive, all'attività del commercio, dell'artigianato, all'attività alberghiera, all'attività agrituristica con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale nonché fabbricati rurali di pregio destinati ad attività produttive la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente

intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono quelli indicati nella **Tabella B** all'ordinanza.

In particolare:

- per gli interventi di demolizione, smaltimento e ricostruzione degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1 si dovrà tenere conto dei costi convenzionali che saranno indicati nelle specifiche ordinanze commissariali;
- per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale si dovrà tenere conto dei parametri stabiliti nell'ordinanza n. 29/2012 del Commissario delegato;
- per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico su edifici che rientrano nella definizione di "livello operativo E0" ai sensi della Tabella 3 dell'Ordinanza n. 51/2012 del Commissario delegato, si dovrà tenere conto dei parametri stabiliti nella medesima ordinanza n. 51/2012.

Il livello operativo E0 è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "valori di vulnerabilità" stabiliti rispettivamente dalle Tabelle 1.4 e 2.6 dell'allegato all'Ordinanza 51/2012. Altri livelli operativi per interventi di miglioramento sismico sugli edifici di cui sopra saranno disciplinati da successive ordinanze, analogamente a quanto sarà stabilito per gli edifici a destinazione residenziale; con conseguente aggiornamento della Tabella B allegata all'ordinanza.



NOTA BENE

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale - temporaneamente o parzialmente inagibili, che presentano danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- <u>per la superficie netta fino a 120 mq</u>, il costo convenzionale è pari a €/mq 370, al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 200 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);

- <u>per la superficie netta superiore a 200 mq</u>, il costo convenzionale è pari a €/mq 100 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo).

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – che presentano una combinazione di danni e una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- <u>per la superficie netta fino a 120 mq</u>, il costo convenzionale è pari a €/mq 800 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- <u>per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq</u>, il costo convenzionale è pari a €/mq 650 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- <u>per la superficie netta superiore a 200 mq</u>, il costo convenzionale è pari a €/mq 550 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo .

4.1.3.2 Incrementi dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo precedente sono incrementati, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'ordinanza, nei seguenti casi:

- per gli immobili (capannoni, stalle, procilaie) di altezza superiore a 4 metri sotto
 trave all'appoggio (incremento del 15% dei costi convenzionali);
- per gli immobili (capannoni, stalle, porcilaie) con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o all'allevamento nonché per gli immobili per i quali sono previsti progetti di efficientamento energetico e/o di introduzione di fonti rinnovabili che permettano di conseguire una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente (<u>incremento</u> <u>del 15% del costo convenzionale</u>);
- per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.
 42/2004 e s.m. e .i (incremento del 25% del costo convenzionale);
- per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N.
 42/2004 (incremento del 15% del costo convenzionale);

- per gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nell'art. A-9,
 comma 2 dell'allegato alla Legge regionale n. 20/2000 (incremento del 15% del costo convenzionale)
- nel caso in cui l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale, per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici (incremento dell'80% del costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici);
- per le strutture alberghiere (incremento fino al 20% del costo parametrico);
- per le strutture agrituristiche (incremento fino al 10% del costo parametrico);
- quando le stalle e le porcilaie hanno superfici adibite ad ufficio, per la parte adibita
 ad uffici (incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad ufficio);
- nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con Determinazione del Dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della sopra citata determinazione (incremento del 15% dei costi convenzionali)



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

 nel caso di immobili ricompresi nelle aree diverse da quelle indicate nel precedente alinea e collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione (incremento fino al 15% dei costi convenzionali)



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione, verificata la preenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

4.1.3.3 Riduzioni dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo 4.1.2.1 sono ridotti, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'ordinanza, nei seguenti casi:

- per gli immobili destinati al ricovero mezzi e per i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche (riduzione del 30% dei valori indicate nelle tabelle di riferimento)
- per gli immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq.
 (riduzione del 15% dei costi convenzionali).

4.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, è pari al minore importo tra:

a) il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. - se non detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all'ordinanza (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. (per quanto riguarda la superficie netta massima riconosciuta si veda il paragrafo 4.1.2.1)



NOTA BENE

Per gli interventi di miglioramento sismico - successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A, B D, E ed F che hanno consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 - che prevedono opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza pari ad almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, il costo ammissibile è quello necessario per realizzare tali opere. In questo caso i costi convenzionali sono quelli indicati nella Tabella C allegata all'ordinanza.

(65 €/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.)

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti abilitati o consulenti sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro;
- 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2
 milioni di euro;
- 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

4.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economicoproduttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

4.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi sugli immobili indicati nel precedente paragrafo 4.1 sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.4.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella misura pari all'80% del costo effettivamente ammesso.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso nella misura pari al **50%** del costo effettivamente ammesso anziché nella misura dell'80% nei seguenti casi:

- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che al momento degli eventi sismici erano ancora in fase di costruzione;
- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che, al momento degli eventi sismici, pur risultando agibili non erano sede di attività di impresa ma lo sono stati, ancorché in modo parziale, in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi.

In ogni caso, il contributo a fondo perduto, calcolato nelle misure sopra riportate, potrà essere riconosciuto:

- per almeno l'80%, sui costi sostenuti per le opere di riparazione dei danni, di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione/ricostruzione;
- per la restante quota percentuale, alle opere di finitura strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva.

In caso di eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e successivamente alla concessione del contributo, il contributo concesso:

- in caso di varianti che comportano un aumento dei costi di realizzazione degli
 interventi, non subisce variazioni e rimane quello stabilito nel decreto di concessione;
- in caso di varianti che comportano una diminuzione dei costi di realizzazione
 degli interventi, verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione.

4.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti nel paragrafo 4.1 devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

I termini ultimi per la conclusione dei lavori sopra indicati possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario. A tale fine dovrà essere comunicata tempestivamente al SII ogni variazione relativa all'impresa affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori immobiliari, nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati.

Nel caso in cui durante i lavori si verifichino cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dovrà comunicare al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso:

- <u>nel caso di ricostruzione dell'immobile nel quale l'impresa proprietaria o in</u> <u>disponibilità dello stesso e tenuta a realizzare gli interventi svolgeva le proprie attività al</u> momento degli eventi sismici, il riavvio nell'immobile stesso delle attività di impresa;
- <u>nel caso di costruzione dell'immobile in un sito diverso da quello nel quale l'impresa svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici (delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione):</u>
- il riavvio dell'attività di impresa nell'immobile costruito;

- ➤ l'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 maggio 2012;
- nel caso di ricostruzione dell'immobile da parte del proprietario diverso dall'impresa che ivi svolgeva l'attività, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;
- <u>nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto fosse in corso di costruzione alla</u> <u>data degli eventi sismici</u>, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;
- nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa.



NOTA BENE!

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

4.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:
 - il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi, la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;

- ➢ l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - > una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.



NOTA BENE

Per quanto riguarda la documentazione da allegare nel caso in cui l'intervento sull'immobile sia previsto nell'ambito di un progetto di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si veda il successivo paragrafo 7.3.6.

PARAGRAFO 5

5.1 interventi di riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali e delle infrastrutture

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili gli interventi di riparazione, ripristino e/o riacquisto dei **beni mobili strumentali**, in disponibilità dell'impresa al momento degli eventi sismici a titolo di proprietà o in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività di impresa.



NOTA BENE

Non sono finanziabili, ai sensi dell'ordinanza, gli interventi di acquisto o ripristino dei beni danneggiati dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla misura 126 del programma di sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione di Giunta n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

5.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- **per beni mobili strumentali si intendono** i beni comprese le reti di distribuzione e relativi impianti, i macchinari e le infrastrutture danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, risultanti da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 600/73 o in altri registri;
- **per infrastrutture si intendono** tutte quelle dotazioni o impianti, anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature adibite strettamente all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, e che sono necessarie per lo svolgimento delle attività di impresa.

5.1.2 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse:

- all'acquisto di beni nuovi o usati;
- alla riparazione dei beni danneggiati;
- al collaudo dei beni.

Nel caso di riparazione dei beni è ammesso anche il costo per la manodopera aziendale, se coerente con l'attività di ripristino.

5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali

Per quantificare i danni subiti dai beni strumentali distrutti dal sisma si dovrà fare riferimento:

- nel caso in cui il bene sia andato distrutto, al costo di sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (tenendo quindi conto dell'effettiva funzionalità e dello stato di manutenzione del bene danneggiato), al netto dell'eventuale valore di recupero sul bene dismesso; sono compresi nel costo di sostituzione anche le spese di trasporto, montaggio, collaudo;
- <u>nel caso in cui il bene sia solo danneggiato</u>, al costo per il ripristino del bene che, comunque, non dovrà risultare superiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

5.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi beni mobili strumentali, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, non potrà superare il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 5.1.2 e sarà determinato in base all'effettivo programma di riacquisto o di rispristino.

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell'intervento, al netto dell'IVA, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;

- 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro
 e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda

5.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economicoproduttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 5.1.4, sulla base dell'effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2,

nella **misura pari all'80%** del costo effettivamente ammesso e al netto dell'eventuale valore di realizzo derivante dalla vendita del bene inutilizzabile.

5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso, l'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici.

L'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici dovrà essere mantenuto per un periodo almeno di 3 anni decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione degli interventi di riparazione.

5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi ai beni strumentali dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi:
- una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.



La perizia, inoltre, dovrà documentare:

- la presenza del bene danneggiato o distrutto nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o altri registri; oppure, la disponibilità del bene in capo all'impresa utilizzatrice in base a un contratto regolarmente registrato o ad altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento;
- nel caso di acquisto di un bene nuovo o usato, la quantificazione dei costi necessari per l'acquisto del nuovo bene, uguale o equivalente per rendimento economico, al bene distrutto, utilizzando a tale fine se esistenti eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione;
- nel caso in cui il bene venga riparato o ripristinato, la quantificazione dei costi necessari per la riparazione del bene e dei costi necessari per la sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico, utilizzando a tale fine se esistenti eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione.

nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

- una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
- > una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 6

6.1 interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte

Ai sensi dell'Ordinanza **sono finanziabili** gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici e connesse all'attività dell'impresa.



NOTA BENE

Non sono finanziabili ai sensi dell'Ordinanza gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

6.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza per scorte si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

6.1.2 voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse al riacquisto delle scorte nonché alla mandopera aziendale strettamente correlata al ripristino delle stesse.

6.1.3 Criteri per quantificare i danni alle scorte

La quantificazione dei danni subiti dalle scorte di magazzino distrutte dal sisma dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- si dovrà accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;
- si dovranno considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia;
- si dovrà stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati.



Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende:

- **a)** il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
- **b)** il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

6.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi alle scorte di magazzino, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero).

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche relative agli onorari

dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte per la somma eccedente i
 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o riacquisto.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda

6.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economicoproduttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo effettivamente
 ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 6.1.4;
- nella forma del contributo in conto interessi, su esplicita richiesta, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

<u>Il contributo a fondo perduto</u> verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, **nella misura pari al 50%** del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 6.1.2.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M 10 agosto 2012:

- verrà concesso a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- verrà concesso per l'intera durata del finanziamento;
- sarà determinato sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- per le piccole e medie imprese produttive la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- per le aziende agricole, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

 verrà riconosciuto a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004; verrà concesso secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

6.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi alle scorte dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi:
- una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

PARAGRAFO 7

7.1 interventi di delocalizzazione delle attività di impresa

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi di delocalizzazione, totale o parziale, delle attività danneggiate dal sisma, finalizzati a garantire la continuità o il riavvio dell'attività di impresa:

- interventi di delocalizzazione temporanea;
- interventi di delocalizzazione definitiva o di nuova localizzazione.



Ai fini dell'ammissibilità al contributo per gli interventi di delocalizzazione, sia definitiva che temporanea, il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed edilizie relative agli immobili, fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti;
- che sono mantenuti e sono osservate, in merito all'attività esercitata, i requisiti e le prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

7.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- per delocalizzazione temporanea si intende l'intervento che prevede, di norma,
 entrambe le seguenti attività:
 - a) il trasferimento delle attività produttive in strutture situate in aree localizzate, anche al di fuori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che permetta la continuità produttiva;
 - **b)** la realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma, che permettano il rientro dell'impresa nell'immobile stesso.



NOTA BENE

Qualora, per qualsiasi motivo, che dovrà essere compiutamente dimostrato, l'impresa non possa rientrare nell'immobile danneggiato o distrutto, dovrà comunque dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nei comuni interessati dall'evento sismico entro il 31/12/2015, pena la revoca del contributo per la delocalizzazione temporanea.

- per delocalizzazione definitiva si intende l'intervento che deve prevedere entrambe le seguenti attività:
- a) il trasferimento definitivo o nuova localizzazione delle attività produttive in strutture o immobili esistenti anche interessati da interventi di ricostruzione o di nuova costruzione, situati in prossimità delle aziende danneggiate, nello stesso comune o in un comune limitrofo a quello in cui vi era la sede dell'attività di impresa o comunque all'interno dei Comuni interessati dagli eventi sismici indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.
- **b)** un progetto relativo all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 maggio 2012.

7.2 Delocalizzazione temporanea

In merito agli interventi di delocalizzazione temporanea si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7.

7.2.1 Voci di spesa ammissibili

a) <u>Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa</u>

Sono ammesse le spese connesse alle seguenti voci:

- acquisto e messa in opera di strutture temporanee;
- affitto e/o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.
- b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee quida.

7.2.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per quantificare i danni connessi al trasferimento temporaneo delle attività produttive occorre considerare i costi che l'impresa dovrà sostenere per il periodo in cui l'attività viene delocalizzata nelle strutture temporanee, così come indicati nel successivo paragrafo 7.2.3.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, per quantificare i danni occorre seguire le indicazioni previste nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.2.3 Costo ammissibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per determinare il costo ammissibile a contributo, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, si dovranno innanzitutto considerare i costi legati alle seguenti tipologie di spese:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a
 rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.



Il costo ammissibile non potrà in nessun caso superare l'importo massimo del costo necessario per il complessivo intervento di delocalizzazione temporanea, <u>al netto del</u> valore presunto di realizzo conseguente alla vendita della struttura temporanea.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il costo ammissibile coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.2.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economicoproduttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.2.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, il contributo sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del contributo a fondo perduto, in percentuale al costo effettivamente
 ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 7.2.3;
- nella forma del contributo in conto interessi, su esplicita richiesta, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

<u>Il contributo a fondo perduto</u> verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, **nella misura pari al 50%** del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 7.2.3.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M 10 agosto 2012:

- verrà concesso a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- verrà concesso per l'intera durata del finanziamento;
- sarà determinato sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- per le piccole e medie imprese produttive la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- per le aziende agricole, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

 verrà riconosciuto a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, isituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004; verrà concesso secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il contributo verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nella misura pari all'80% del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5 in quanto compatibili.

7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, le spese riconosciute e risarcibili sono quelle sostenute nel periodo compreso tra la data del 20 maggio 2012 e la data del 31.12.2013. Inoltre dovrà essere

dimostrato, pena la revoca del contributo, il rientro delle attività, entro il 31.12.2015, in un immobile situato in un'area dei comun i interessati dagli eventi sismici.

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo **compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata del progetto di trasferimento con
 l'indicazione dettagliata:
 - dell'ubicazione della sede temporanea in cui l'attività è delocalizzata;
 - > dei costi relativi all'intervento di delocalizzazione;
 - della stretta correlazione tra il progetto di delocalizzazione e il riavvio dell'attività di impresa;
- una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;

- una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:
 - ➢ il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - ➤ la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi e il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse:
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

- una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

7.3 Delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione

In merito agli interventi di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7.

7.3.1 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione definitiva

In questo caso, per quantificare i danni subiti dagli immobili dovrà essere applicato quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.3.3 Costo ammissibile

In questo caso, il costo ammissibile, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.3.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economicoproduttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla la tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

In questo caso, il contributo verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella sola forma del contributo a fondo perduto, e nella misura pari all'80% del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5, in quanto compatibili.

7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:

- ➢ il progetto di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
- la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi, la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il computo metrico estimativo relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
- > la descrizione delle finiture connesse:
- ➢ l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- il progetto di sistemazione recupero e destinazione dell'area e dell'immobile in cui prima del sisma era esercitata l'attività produttiva;
- una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;

nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:

- una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
- una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;

• ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene; indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 8

8.1 interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è finanziabile il ristoro dei danni subiti dai prodotti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

8.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 **per prodotti si intendono** i prodotti DOP/IGP in maturazione e/o stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, qualora tali prodotti, danneggiati dagli eventi sismici, fossero presenti in strutture ubicate nei territori indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

8.1.2 Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti

Per quantificare i danni subiti dai prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, danneggiati dal sisma, si dovrà fare riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA.



NOTA BENE

Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si dovrà procederà con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali.

La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto

danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima ed i valori risultanti sono inseriti nel "prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

8.1.3 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 8.1.2.

8.1.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito alla correttezza e congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata.

8.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo al ristoro dei danni subiti dai prodotti sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 8.1.4.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella misura pari all'80% costo effettivamente ammesso.

8.1.6 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata relativa ai prodotti danneggiati:
- una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che, in maniera esauriente
 e con adeguata documentazione tecnica e fotografica, dovrà indicare quanto indicato nel
 precedente paragrafo 3.2.1.
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - > una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;

indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 9

9.1 Modalita di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – dovranno essere espletate le seguenti procedure:

- a) compilazione della domanda sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
- **b) caricamento degli allegati** richiesti per ciascun intervento, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- c) prima validazione della domanda sul suddetto applicativo web;
- d) generazione della domanda, in formato pdf;

- e) sottoscrizione, con firma digitale, del file della domanda scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- f) caricamento del file della domanda, in formato .pdf, sull'applicativo web;
- g) validazione del caricamento della domanda sull'applicativo web.



I soggetti interessati che intendono realizzare più di uno degli interventi indicati nei paragrafi precedenti devono presentare un'unica domanda.



GUIDA TECNICA

Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle procedure sopra indicate sono contenute nella **guida tecnica** che sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

9.2 Termini per la presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data del 15 novembre 2012 ed entro le ore 24.00 del giorno 15 maggio 2013.



Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto dell'ora e della data in cui è stato validato il caricamento della stessa, sottoscritta con firma digitale, e degli allegati richiesti per ciascun intervento sull'applicativo web.

Alla domanda presentata sarà attribuito un numero di protocollo.

PARAGRAFO 10

10.1 Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande

10.1.1 Soggetto incaricato dell'istruttoria e dell'esame delle domande

L'istruttoria e l'esame delle domande presentate verranno svolti da una struttura dedicata denominata: "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII), al cui interno saranno individuati i soggetti che assumeranno la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.

Ai fini dell'istruttoria e dell'esame delle domande presentate e dei relativi allegati il **SII** si avvale di **istruttori incaricati** e di appositi **nuclei di valutazione** composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese.

I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:

- 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare;
- 1 ingegnere civile
- 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
- 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d'impresa.

L'istituzione del SII, la nomina dei relativi componenti nonché dei componenti dei nuclei di valutazione sarà disposta con provvedimento del Commissario.

10.1.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande

L'istruttoria delle domande sarà svolta entro i 15 giorni successivi al ricevimento delle stesse.

L'istruttoria sarà finalizzata all'accertamento della presenza, nei soggetti che hanno presentato la domanda, dei requisiti richiesti dall'ordinanza nonché alla verifica in merito all'ammissibilità e completezza delle domande stesse e dei relativi allegati.



Nel caso in cui durante l'istruttoria dovessero essere riscontrate incompletezze o carenze delle domande e dei relativi allegati, il SII si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni o eventuali chiarimenti. In questo caso il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto e decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni – che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro richiesta - sono state acquisite.



NOTA BENE 2

In caso di gravi incompletezze o carenze il SII dichiara le domande irricevibili. In tale caso verrà data comunicazione ai richiedenti, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'irricevibilità.

10.1.3 Esame delle domande

L'esame delle domande la cui istruttoria ha dato esiti positivi sarà svolto - fatte salve le eventuali interruzioni e/o proroghe dei termini determinate dalle richieste di integrazioni e/o chiarimenti - entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Tale esame sarà finalizzato:

- alla verifica in merito alla congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'intervento proposto;
- alla verifica in merito alla corrispondenza tra quanto indicato nella perizia giurata
 e/o la documentazione progettuale prodotta;
- alla verifica in merito alla congruità e pertinenza dei costi stimati per gli interventi di riparazione e ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti;
- alla verifica in merito alla tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;

- alla determinazione del costo ammissibile su cui calcolare il contributo concedibile:
- alla quantificazione del contributo concedibile, nel rispetto delle percentuali indicate nell'ordinanza e nelle presenti linee guida.

10.1.4 Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile

A seguito dell'esame di cui al precedente paragrafo 10.1.3 delle presenti linee guida la struttura del SII provvede:

- a determinare il costo effettivamente ammesso a contributo per ciascun intervento in relazione al quale è stata presentata la domanda di contributo;
- a stabilire l'importo del contributo, secondo la percentuale stabilita per ciascun intervento.

10.1.5 Concessione del contributo

La concessione del contributo verrà effettuata dalla struttura del SII.

10.1.6 Comunicazione relativa alla concessione del contributo

La struttura del SII provvede a comunicare al beneficiario del contributo l'avvenuta concessione del contributo tramite l'applicativo web.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione i beneficiari, a pena di decadenza della domanda e a pena di revoca del contributo concesso, devono confermare la propria volontà di dare attuazione al programma presentato, tramite l'applicativo web e secondo le modalità che saranno definite nella guida all'applicativo web resa disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

10.1.7 Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

Nel caso in cui ritenga che una domanda non sia ammissibile o che il contributo non sia concedibile la struttura del SII, attraverso l'applicativo web, provvede - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 - a comunicare ai richiedenti, prima della formale adozione, da parte del Commissario delegato, del provvedimento di diniego, i motivi che ostano

all'accoglimento della domanda o alla concessione del contributo. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare tramite l'applicativo web le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.



NOTA BENE

La comunicazione del preavviso di diniego interrompe il termine di 60 giorni indicato nel precedente paragrafo 10.1.3.

Qualora, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la struttura del SII ritenga che permangano le ragioni che giustificano il non accoglimento della domanda o il diniego della concessione del contributo provvederà all'adozione del relativo provvedimento. Il provvedimento di diniego, indicante le motivazioni che giustificano il non accoglimento della domanda o la mancata concessione del contributo, viene comunicato al richiedente tramite l'applicativo web.

PARAGRAFO 11

11.1 Pagamento dei contributi

11.1.1 Regola generale

I contributi previsti nell'ordinanza saranno pagati secondo le seguenti modalità:

a) <u>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</u> RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

Tali contributi verranno erogati:

<u>dalla banca o istituto di credito che il richiedente avrà indicato nella domanda nei</u>
 <u>seguenti modi:</u>

- qualora il richiedente, al momento della richiesta di erogazione, debba ancora pagare i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi fino alla concorrenza del contributo concesso, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;
- qualora il richiedente, al momento della richiesta di erogazione, abbia già pagato i fornitori, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento del contributo concesso direttamente a favore del beneficiario, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;
- in un'unica soluzione, qualora la richiesta venga presentata a seguito dell'intera realizzazione degli interventi;

oppure

- per stati di avanzamento, tramite il pagamento di acconti e di un saldo, dietro presentazione della documentazione di spesa realizzata al momento della richiesta. In questo caso i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno al 40% del costo ammesso.
- b) <u>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</u> RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRODOTTI DOP/IGP

Tali contributi verranno erogati:

- direttamente dalla struttura del SII a favore del beneficiario, a seguito dell'esito favorevole dell'esame della documentazione di spesa e della documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta;
- in un'unica soluzione, qualora la richiesta venga presentata a seguito dell'intera realizzazione degli interventi;

oppure

per stati di avanzamento, tramite il pagamento di acconti e di un saldo, dietro presentazione della documentazione di spesa realizzata al momento della richiesta. In questo caso i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno al 40% del costo ammesso.

c) <u>CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI</u> PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO)

Tali contributi verranno pagati:

- direttamente dalla struttura del SII a favore del beneficiario, a seguito dell'esito
 favorevole dell'esame della documentazione di spesa e tecnica prodotta;
- in via anticipata e attualizzata, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.



NOTA BENE 1

BENI IMMOBILI E MOBILI ACQUISITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA O LEASING

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto interventi di acquisizione/costruzione di beni immobili - anche in caso di delocalizzazioni - nella forma della locazione finanziaria o di acquisizione di beni strumentali nella forma del leasing, l'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà solo nelle seguenti modalità:

- nel caso di acquisizione/costruzione di beni immobili, solo a saldo, nel momento in cui sia stata data comunicazione al comune competente, da parte del direttore dei lavori, della fine dei lavori;
- nel caso di acquisizione di beni strumentali, solo a saldo, nel momento in cui è stato
 redatto e consegnato al conduttore il verbale di collaudo del bene.

Il contributo relativo ai beni immobili e mobili acquisiti in leasing, inoltre, sarà erogato solamente a seguito della dichiarazione, da parte del conduttore, della propria volontà di esercitare l'opzione del riscatto del bene prevista nel contratto di leasing. Il contributo concesso sarà revocato qualora risulti che il conduttore non abbia esercitato effettivamente l'opzione del riscatto. In questo caso il contributo già erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.



Nell'ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano controversie tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

11.1.2 Presentazione della richiesta di pagamento

Per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – dovranno essere espletate le seguenti procedure:

- a) **compilazione della richiesta** sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
- b) **prima validazione della richiesta** sul suddetto applicativo web;
- c) scansione della richiesta, in formato .pdf;
- d) **sottoscrizione, con firma digitale**, del file della richiesta scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- e) caricamento del file della richiesta scansionata in formato .pdf sull'applicativo web:
- f) caricamento degli allegati richiesti, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- g) validazione del caricamento della richiesta e degli allegati sull'applicativo web.

11.1.3 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo dovrà essere allegata, tramite il caricamento sul'applicativo web, la seguente documentazione in formato .pdf.

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E/O TEMPORANEA)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- un consuntivo dei lavori svolti, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati,
 al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- una dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria dei lavori ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario (qualora già effettuato), delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;
- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) delle imprese fornitrici in corso di validità;



Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento,

dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di **acquisto di un immobile tramite locazione finanziaria** dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

DOCUMENTAZIONE TECNICA

copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione
 da parte del tecnico incaricato, del regolare funzionamento dei beni acquistati o ripristinati.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;
- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) delle imprese fornitrici in corso di validità;



NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento, dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di **acquisto di un bene strumentale tramite leasing** dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI ALLE DELOCALIZZAZIONI TEMPORANEE (ESCLUSI GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE, AI BENI STRUMENTALI E ALLE SCORTE)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- contratto di acquisto, affitto e/o noleggio della struttura temporanea;
- contratto di allacciamento delle utenze;
- contratto di trasloco;
- contratto di noleggio o per l'utilizzo di impianti e attrezzature di terzi;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE SCORTE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

copia delle scritture contabili di magazzino dalle quali risultino le nuove scorte;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

 copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari; copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RISTORO DEI DANNI ECONOMICI SUBITI DAI PRODOTTI DOP/IGP

DOCUMENTAZIONE TECNICA

 eventuale aggiornamento della Perizia di stima a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione dei prodotti.

11.1.4 Documentazione di spesa

La documentazione di spesa che dovrà essere allegata alle richieste di pagamento dei contributi è costituita:

- a) dai seguenti documenti fiscali emessi a carico dei beneficiari (o della società di leasing):
- fatture;
- note di addebito;
- parcelle di professionisti;
- altri documenti fiscalmente regolari.
- b) dai seguenti documenti che comprovano la quietanza delle spese sostenute:
- copie degli estratti conto bancari o postali, con l'indicazione delle causali dalle quali
 si evinca che il pagamento è riferito alla fattura o ad altro documento fiscale presentato;
- ricevute bancarie (RI.BA.);
- copie dei modelli F24 utilizzati per i pagamenti relativi alle ritenute d'acconto;
- altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti.



Non saranno considerati validi documenti di quietanza le mere disposizioni di pagamento/di bonifico.



NOTA BENE

I documenti che comprovano la quietanza dei pagamenti dovranno riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riferito all'intervento che sarà rilasciata dalla competente struttura ministeriale.



Qualora per la realizzazione degli interventi relativi agli immobili e/o degli interventi di riparazione dei beni strumentali sia stato utilizzata la manodopera del personale del beneficiario, la documentazione di spesa dovrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano indicati i collaboratori che hanno partecipato agli interventi, con l'indicazione delle attività svolte e della posizione lavorativa degli stessi.

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegati:

- a) un time sheet relativo al personale interno che ha partecipato alle suddette attività;
- b) un prospetto contenente il modello di calcolo del costo orario del personale impiegato nelle suddette attività;
- c) copia dei cedolini stipendio dei collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione degli interventi.

I modelli di time sheet e di prospetto di calcolo del costo orario sono foriniti e resi disponibili sul seguente sito internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

11.1.5 Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari

In tutti i casi in cui i pagamenti delle fatture e degli altri documenti contabili a favore delle imprese affidatarie dei lavori, delle forniture o dei servizi non venga effettuato dalla banca o istituto di credito prescelto nella domanda ma dai beneficiari, i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) tramite bonifici bancari e/o postali;
- b) tramite altre forme che consentano di verificare la tracciabilità degli stessi.

11.1.6 Esame della richiesta e della documentazione di spesa

A seguito della presentazione delle richieste di erogazione dei contributi la struttura del SII provvede a verificare la correttezza della documentazione presentata al fine di determinare l'ammontare del contributo effettivamente erogabile.

Nel corso della suddetta verifica la struttura del SII potrà chiedere le necessarie integrazioni documentali o i necessari chiarimenti al richiedente.

11.1.7 Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione la struttura del SII potrà:

a) ritenere corretta e regolare la documentazione presentata. In tale caso procede alla quantificazione dell'importo del contributo effettivamente erogabile in base alla documentazione presentata e alla spesa sostenuta.



NOTA BENE

<u>Se la spesa rendicontata risulta inferiore al costo ammesso</u>, l'importo del contributo verrà riparametrato alla spesa effettivamente sostenuta, applicando le percentuali stabilite nell'ordinanza con riferimento a ciascun intervento;

<u>Se la spesa rendicontata risulta superiore al costo ammesso</u>, l'importo del contributo è quello che risulta nel provvedimento di concessione.

b) ritenere non corretta o irregolare, in tutto o in parte, la documentazione presentata. In tale caso la struttura del SII adotta i conseguenti provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo.

PARAGRAFO 12

12.1 Obblighi carico dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono tenuti in generale ad adempiere, oltre a quanto stabilito nell'ordinanza e nelle presenti linee guida, ai seguenti obblighi:

- **a.** dare immediata comunicazione alla struttura del SII, mediante lettera raccomandata, della eventuale propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- **b.** dare immediata comunicazione alla struttura del SII in merito ad eventuali variazioni intervenute sul progetto;
- **c.** dare tempestiva informazione alla struttura del SIIIa struttura dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con dettagliata indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- **d.** conservare gli originali di tutta la documentazione, di spesa e progettuale, ed esibire tale documentazione in occasione dei controlli effettuati dalla struttura del SII o da altro organo incaricato dal Commissario delegato;
- **e.** fornire, su semplice richiesta del SII o di altri organi di controllo delegati dal Commissario delegato, tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, monitoraggio e del controllo;
- **f.** consentire l'accesso al personale incaricato dalla struttura del SII o dal Commissario delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopraluoghi e delle ispezioni.

I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a mantenere inalterata la destinazione dell'attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi indennizzati.

Nel caso in cui la titolarità dell'immobile spetta ad un soggetto diverso dall'impresa che svolge l'attività, dovrà essere dimostrata l'effettiva utilizzazione dell'immobile medesimo in proprio o da parte di terzi, attraverso la sottoscrizione di contratti, tipici o atipici, entro due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

PARAGRAFO 13

13.1 Controlli

Al fine di garantire l'osservanza delle norme stabilite nell'ordinanza e nelle presenti linee guida, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

PARAGRAFO 14

14.1 Cause di revoca dei contributi

I contributi previsti nell'ordinanza saranno revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia al contributo da parte dei beneficiari;
- **b)** mancato rispetto degli obblighi previsti nell'ordinanza e nelle presenti linee guida per i quali è espressamente prevista la sanzione della revoca;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.1 delle presenti linee quida;
- **d)** qualora gli immobili siano realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale;
- e) mancata presentazione della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione del contributo;

f) irregolarità della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione dei contributi qualora tale da rendere non ammissibile la spesa rendicontata e/o l'intervento realizzato.

14.2 Effetti della revoca dei contributi

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati e indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

PARAGRAFO 15

15.1 Cumulabilità dei contributi

I contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle citate notifiche ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE.

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione del danno, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

PARAGRAFO 16

16.1 Responsabile del procedimento

Con il provvedimento di costituzione del SII saranno individuati i responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.